

N. 167074 Prot. Gen.

N. 148 Prot. Verb.

/



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1^a CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

**REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA: VARIANTE ALL'ART. 09.02 - 2016 -
ADOZIONE**

L'anno **2016** il giorno **ventidue** del mese di **Novembre** alle ore **16:20**

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Presente		Presente	
N	DE PASCALE MICHELE – Sindaco	S	PERINI DANIELE
S	ALBERGHINI MASSIMILIANO	S	QUATTRINI SILVIA
N	ANCARANI ALBERTO	S	RAMBELLI GIANLUCA
S	ANCISI ALVARO	S	ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
S	BALDRATI IDIO	S	SBARAGLIA FABIO
N	BARATTONI ALESSANDRO	S	STROCCHI PATRIZIA
S	BIONDI ROSANNA	S	SUTTER RAFFAELLA
S	BUCCI MAURIZIO	S	TADDEI LINA
S	CAMPIDELLI FIORENZA	N	TARDI SAMANTHA
S	CASADIO MICHELE	N	TAVONI LEARCO VITTORIO
S	FRANCESCONI CHIARA	N	TURCHETTI MARCO
S	FRATI MARCO	S	VALBONESI CINZIA
S	GARDIN SAMANTHA		
S	GATTA RUDY		
S	GOTTARELLI MARIA CRISTINA		
N	GUERRA MICHELA		
S	MAIOLINI MARCO		
S	MANTOVANI MARIELLA		
N	MARGOTTI LORENZO		
S	MINGOZZI GIANNANTONIO		
S	MOLDUCCI LIVIA		

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seguenti consiglieri aggiunti:

N	HILA MIRELA
N	SULEMANSKI MEHO

Relazione l'Assessora all'Urbanistica Federica Del Conte.

La Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sulla proposta di deliberazione informando il consesso che è pervenuto alla presidenza n. 1 emendamento presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ra) e che su tale emendamento è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole da parte dei Dirigenti competenti, come risulta dai documenti depositati agli atti.

Il dibattito si sviluppa pertanto anche in merito all'emendamento che viene illustrato dal consigliere presentatore. Nel corso della presentazione il consigliere Ancisi ritira il proprio emendamento e pertanto la Presidente comunica che lo stesso non verrà posto in votazione.

In corso di seduta il consigliere Ancisi, unitamente ad altri otto consiglieri ai sensi dell'art. 81, comma 5, lett. c) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, propone la votazione disgiunta dell'allegata variante denominata: "Regolamento Capanni da pesca e da caccia – NORME - Variante all'art. 09.02 – 2016 -"Riqualificazione dei Capanni esistenti", con le seguenti modalità:

- la prima votazione proposta attiene alla prima delle condizioni previste affinché non si applichi l'obbligo dell'adeguamento dimensionale dei capanni esistenti prescritto al punto 09.01 e precisamente la votazione sarà relativa al primo capoverso del punto 09.02 fino alla seguente frase finale: "...le **dimensioni legittimate** del capanno esistente rimangano le stesse. Nel caso in cui le dimensioni del corpo del capanno esistente superino i 70 mq, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima";

- la seconda votazione proposta attiene al secondo capoverso dell'art.09.02 in merito alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di riqualificazione che avvenga entro e non oltre il 31 luglio 2018 e alla scadenza della comunicazione di fine lavori fissata tassativamente entro il 31 agosto 2021.

Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari, come evincesi da verbale di seduta a cui si fa rinvio, la Presidente informa altresì che si procederà, su richiesta di un quinto dei consiglieri, alla votazione dell'**art. 09.02** – Riqualificazione dei capanni esistenti – dell'allegato alla proposta di deliberazione in oggetto denominato: "Variante art. 09.02 – 2016" nel testo riformulato a seguito delle modifiche proposte ed accolte dall'assessore, in sede di commissione consiliare competente, per due parti separate e precisamente:

1^ PARTE dell'art. 09.02 che testualmente recita:

- "Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. I.9 RUE) o PdR di iniziativa privata, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:
 - le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del corpo del capanno esistente (con la sola esclusione degli spazi coperti, purché in aderenza al capanno stesso e non tamponati sui restanti lati) superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima".

presenti 25 votanti 24 astenuti 1 Alberghini (Gruppo Alberghini)
voti favorevoli 23 voti contrari 1 Cambierà

La Presidente dichiara approvata la **1^ PARTE dell'art. 09.02.**

2^ PARTE dell'art. 09.02 che testualmente recita: “

- la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2018 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga tassativamente entro il 31/08/2021, al fine di conformare i tempi della riqualificazione con quanto previsto dal regolamento di "Assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia".

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti **PdR** pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (**MS**).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
 - intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
 - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

(...)"

presenti 25 votanti 24 astenuti 1 Alberghini (Gruppo Alberghini)

voti favorevoli 24 voti contrari //

La Presidente dichiara approvata la **2^ PARTE dell'art. 09.02.**

Infine la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel suo complesso e precisamente il punto 2. e 3. del dispositivo che registra il seguente risultato:

presenti 25 votanti 24 astenuti 1 Alberghini (Gruppo Alberghini)

voti favorevoli 23 voti contrari 1 Cambierà

La Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale dichiara accolta la proposta di deliberazione nel suo complesso e precisamente il punto 2. e 3. del dispositivo.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il *Regolamento dei capanni da pesca e da caccia* è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 01/08/2014 ed è entrato in vigore, con la pubblicazione sul BURER, in data 27/08/2014;
- La *Variante specifica all'art. 09.02 del vigente Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*, approvata con delibera di C.C. N. 106529/80 del 30/07/2015, è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR in data 26/08/2015;
- il "Regolamento capanni da pesca e da caccia", connotandosi come un RUE, è stato approvato secondo le procedure previste all'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi;

Dato atto che:

- il vigente Regolamento prevede al punto 09.02 dell'art. 09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI – che i capanni regolarmente esistenti ed i capanni

esistenti aventi le condizioni legittimanti, di cui rispettivamente al punto 01.02 e 01.03 del Regolamento, *“potranno riqualificarsi, presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata entro 30 mesi dalla data di approvazione dello stesso (01/08/2014), in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l’eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.).”*

- a tale sopracitata riqualificazione, *realizzata al fine dell’eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l’obbligo dell’adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:*
 - *le dimensioni legittimate del capanno esistente rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del capanno esistente superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l’adeguamento a tale superficie massima.*
 - *la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo.*

Considerato che:

- si rende opportuno armonizzare i tempi della riqualificazione e della presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, con i tempi e con quanto previsto dal regolamento di "Assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia", individuando il termine per la realizzazione della riqualificazione delle strutture esistenti in coerenza con l'art. Art. 5 *“Durata delle concessioni e regolamentazione successiva riqualificazione”* del predetto Regolamento, con particolare riferimento al punto 5.3 e prolungando contestualmente il termine per la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, dal 1/03/2017 (**rectius 31/01/2017**), (ovvero 30 mesi dall’approvazione) al 31/07/2018;
- in relazione a ciò gli uffici hanno redatto stesura della Variante denominata ***“Regolamento Capanni da pesca e da caccia: Variante all’art. 09.02 -2016”***, composta da elaborato prescrittivo (Normativa - art. 09.02 in forma comparata);
- la variante essendo relativa al solo posticipo della scadenza di presentazione delle pratiche edilizie non ha incidenze sul rapporto di Valsat;
- il sito web <http://rup.comune.ra.it/RUE/Regolamento-capanni-da-pesca-e-da-caccia>, conterrà, dalla data di deposito della presente variante e per tutti i 60 giorni previsti per le osservazioni, l’elaborato costituente la presente variante in formato PDF per una consultazione statica e per l’eventuale riproduzione; oltre alle modalità per la presentazione delle osservazioni allo strumento in variante;

Precisato che la proposta di variante è stata trasmessa, per il parere di competenza ai consigli territoriali (Castiglione, Mare, Sant’Alberto e Darsena) e alla Commissione consigliare congiunta Ambiente, Sanità Pubblica, Qualità della Vita e Assetto del territorio (3+4);

Preso atto che, come da verbali in atti, in sede di Commissioni congiunte nella seduta del 3.11.2016 il consigliere Ancisi, Presidente della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica, Qualità della vita, ha presentato proposta di integrazione e precisazione applicativa all’art. 09.02, prima interlinea e che nella successiva seduta del 9.11.2016 è stata presentata dal consigliere Margotti, componente della CCAT, proposta di riformulazione del testo della stessa;

Preso altresì atto che le predette Commissioni Congiunte nella seduta del 9/11/2016 hanno recepito, con il consenso dell'Assessore all'urbanistica, l'integrazione proposta all'art. 09.02, come riformulata, nella proposta di variante in oggetto;

Visti i pareri espressi:

- dalla commissione congiunta 3+4 nelle sedute del 03/11/2016 e 09/11/2016;
- dai Consigli Territoriali;

Ritenuto di procedere all'approvazione della presente variante con le procedure di cui all'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare l'art. 33 ;
- il PSC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25/21669 del 27 febbraio 2007;
- il RUE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77035/133 del 28 luglio 2009;
- il Regolamento Capanni da pesca e da caccia approvato con delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 95065/97 del 01/08/2014 e smi;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio Progettazione Urbanistica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Considerata l'urgenza di procedere all'adozione della variante in oggetto al fine di procedere alla successiva fase di pubblicazione di cui al comma 4 dell'art. 34 LR 20/2000 e smi;

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale;

Udita l'esposizione della relatrice,

DELIBERA

1) di adottare, per i motivi precisati in narrativa, l'allegata *variante denominata "Regolamento Capanni da pesca e da caccia: Variante all'art. 09.02 -2016"* (Allegato A);

2) di dare atto che:

- detta adozione di variante seguirà le procedure di cui all'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- la variante suddetta è costituita dal seguente elaborato parte integrante e sostanziale della presente delibera:

Elaborato prescrittivo:

- Norme - **Variante all'art. 09.02 – 2016** (testo comparato) (Allegato A);

3) di dare altresì atto che:

- la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale;
- per effetto delle presente deliberazione la variante si intende adottata, anche al fine dell'art. 12 della LR 20/2000 e smi;

- si procederà alle successive fasi di pubblicazione e deposito previste dall'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione della presente Variante sul BUERT potranno essere formulate osservazioni da parte di chiunque.

La Presidente, data l'urgenza di provvedere, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente risultato:

presenti 25	votanti 24	astenuti 1 Alberghini (Gruppo Alberghini)
voti favorevoli 23	voti contrari 1 Cambierà	

La Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.